



**POC METRO 2014-2020 – POC-VE_IV.4.1.A “ASSISTENZA TECNICA A
SUPPORTO DELL'AUTORITÀ URBANA” - CUP F79I23000380001 –
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA
VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI
FINANZIATI DAL PN METRO PLUS**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023

CAPITOLATO SPECIALE DESCrittivo E PRESTAZIONALE

I N D I C E

PREMESSA.....	4
ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE.....	5
ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO DEL CONTRATTO.....	5
ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 4 – VALORE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVO.....	8
ART. 6 – LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	9
ART. 7 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	10
ART. 8 – ESENZIONE OBBLIGHI CAUZIONALI.....	10
ART. 9 – ONERI PER LA SICUREZZA.....	10



ART. 10 – TUTELA DEI DIPENDENTI, SICUREZZA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE.....	11
ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
ART. 12 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO.....	14
ART. 13 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	14
ART. 14 – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA/ PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.....	15
ART. 15 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 16 – PENALI.....	19
ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI.....	20
ART. 18 – SUBAPPALTO.....	20
ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	21
ART. 20 – PROCEDURE CONCORSUALI.....	22
ART. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	22
ART. 22 – NORME REGOLATORIE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	22
ART. 23 – RUP E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	23
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PARTI.....	23

Il presente documento descrive i contenuti del rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP dei fornitori di servizi per la partecipazione al mercato elettronico (Me.P.A.).



ABBREVIAZIONI

- Codice: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- R.U.P.: Responsabile unico di progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

DEFINIZIONI

Nel presente capitolo e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE/ AMMINISTRAZIONE: Comune di Venezia;
- b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO/IMPRESA: la ditta/soggetto aggiudicataria/o;
- c) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione degli interventi sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico.



PREMESSA

Con delibera CIPESS n. 33 del 29 aprile 2021 è stata approvata la versione 3.0 del Programma Operativo Complementare "Città Metropolitane" 2014-2020 che opera in sinergia e complementarietà con l'omonimo Programma Operativo Nazionale e introduce il nuovo Ambito IV del POC Metro. Nell'Ambito IV confluiscono le risorse finanziarie rese disponibili dal Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla delibera CIPE n. 36/2020, e le risorse disponibili del Fondo di rotazione per effetto dell'integrazione al 100% del tasso di cofinanziamento UE in attuazione delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2020/558 a fronte della quota liberata di cofinanziamento nazionale associata alla spesa dichiarata dall'AdG del PON Metro nel periodo contabile 2020-2021, e successivi.

Il POC Metro va in questo modo ad integrare le risorse addizionali destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT-EU che aveva introdotto gli Assi 6, 7 e 8 del PON Metro, per l'attuazione di interventi finanziati nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia da Covid-19 (versione 8.1).

La gestione delle risorse straordinarie, in considerazione della complessità e dell'innovatività degli interventi da realizzare, determina la necessità di disporre di competenze tecniche specialistiche, in grado di sostenere l'Amministrazione nella più incisiva declinazione operativa delle attività e per una loro efficace attuazione.

Nell'ambito dell'attuazione dell'operazione POC-VE_IV.4.1.a "Assistenza tecnica a supporto dell'Autorità Urbana", CUP F79I23000380001, (approvata con Disp. del responsabile dell'OI, PG 170432 del 06/04/2023) programmata dall'Organismo intermedio di Venezia al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione del programma, a garanzia della celerità e qualità degli investimenti, si prevede di mettere in atto strumenti e procedure a supporto dell'OI, tra cui servizi di assistenza tecnica per l'OI e per i beneficiari delle risorse.

Secondo quanto previsto dall'art. 59 c. 1 del Reg. UE 1303/2013 e dall'art. 36, par. 1 del Reg. (UE) n. 2021/1060, le azioni di assistenza tecnica possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi al ciclo di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, e nel caso specifico la spesa di cui al presente affidamento può trovare copertura a valere su risorse dell'operazione POC_VE_IV.4.1.a "Assistenza tecnica a



supporto dell'Autorità Urbana", del POC Metro 2014-2020, per supportare l'attuazione dei progetti della programmazione 2021-2027.

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE

Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia. C.F. 00339370272.

Sito web: www.comune.venezia.it

Area Economia e Finanza

Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

E-mail istituzionale: venezia.ponmetro@comune.venezia.it

Indirizzo PEC: ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it

ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'appalto, di cui al presente capitolato, ha per oggetto il servizio di supporto tecnico specialistico (CPV 79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale") all'Organismo intermedio e alle strutture beneficiarie del Comune di Venezia, titolari di competenze nelle procedure di attuazione delle operazioni selezionate nel quadro della strategia d'intervento del Programma, per la verifica della sostenibilità ambientale degli interventi finanziati dal PN METRO Plus 2021-2027.
2. Il servizio, per le sua specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificiosamente né è frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023; inoltre non riveste un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023.
3. L'Amministrazione potrà accettare eventuali ulteriori servizi e/o modalità di erogazione dello stesso proposti dall'affidatario, purché sia coerente con l'impianto e i fabbisogni di base descritti in seguito.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni



di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. L'attuazione delle operazioni del PN Metro plus 2021-2027 prevede una fase di selezione a cura dell'Organismo Intermedio di Venezia, secondo quanto disposto dall'art. 73 par. 1 del Reg. UE 2021/1060. In particolare, la lettera j) richiede che le operazioni che usufruiscono del sostegno del programma che comportino investimenti infrastrutturali devono garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima.
2. Alla luce dei contenuti del Manuale delle Procedure, versione aggiornata 4 del 09/12/2025 parte del Si.Ge.Co. versione 2.0 del 30/09/2024 dell'AdG, la sostenibilità delle "Strategie di sviluppo urbano" del Programma in fase di ammissibilità delle operazioni e nel corso della loro attuazione è perseguita, coerentemente con quanto indicato nei criteri di selezione e fermo restando l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti, attraverso:
 - a) la valutazione del Principio DNSH "Do No Significant Harm" ai sensi del Regolamento UE 2020/852 "Regolamento Tassonomia";
 - b) l'integrazione delle misure di accompagnamento ambientale di cui al Par. 9 del Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro della Cultura n. 0533 del 19/12/2022;
 - c) la verifica della sussistenza della condizione di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni ai sensi dell'art. 73 par. 1 lett. j) sopra richiamata. La verifica climatica, laddove richiesta, deve essere effettuata e firmata digitalmente da un tecnico *ratione materiae* e sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto (nei casi previsti dal D.Lgs. 36/2023) o in alternativa dal Responsabile dell'Operazione.



3. Il servizio oggetto del contratto deve supportare l'Organismo Intermedio e le strutture beneficiarie del Programma, con particolare riferimento agli adempimenti necessari al fine verificare la sussistenza della condizione di sostenibilità ambientale delle operazioni previste dal Piano Operativo PN Metro plus 2021-2027 della città di Venezia, con particolare riguardo alla verifica di cui al punto 2.c), in fase di selezione/ammissibilità da parte dell'OI degli interventi finanziati, e nel successivo affiancamento ai beneficiari in fase di attuazione, per la supervisione e la valutazione documentale ai fini del perfezionamento degli screening climatici, laddove necessari.

ART. 4 – VALORE DEL CONTRATTO

1. L'importo stimato a ribasso per l'affidamento in oggetto ammonta a € 24.000,00.= (CPA al 4% e IVA al 22% escluse), ai sensi dell'art. 14 comma 4 D.Lgs. 36/2023. Il costo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio fino alla sua conclusione, ed è comprensivo di eventuali spese da sostenere per l'espletamento dell'incarico.
2. L'importo a ribasso sopra espresso ha la sola funzione di indicare il valore massimo presunto per l'appalto, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dall'offerta aggiudicata, senza alcun minimo garantito e senza che l'affidatario abbia null'altro da pretendere.
3. I costi della sicurezza sono pari a 0 trattandosi di servizi di natura intellettuale.
4. Per l'espletamento dell'appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza "interferenziali", che sono stati quantificati e sono pari a 0.
5. L'ammontare del contratto è determinato sulla base di una quantificazione di giornate/uomo lavoro (EFT) che mediamente si ipotizza andrà a svolgere l'affidatario, per l'intera durata del servizio. L'impegno complessivo richiesto per l'incarico – utile anche a fini rendicontativi - è pari a 60 giornate/uomo entro il 31/12/2026. Il Costo giornaliero standard è stimato in € 400,00.= (o.f.e.).



6. Nella determinazione dell'offerta economica, l'operatore economico dovrà tener conto del costo giornaliero standard individuato dalla Stazione appaltante e sopra riportato, e dovrà determinarlo al ribasso rispetto al valore di cui al punto precedente. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
7. L'importo dell'aggiudicazione costituirà la capienza massima che potrà essere corrisposta all'affidatario a fronte della presentazione di documentazione attestante lo stato di avanzamento del servizio, su base periodica concordata con l'Organismo Intermedio, poiché le prestazioni rese dall'affidatario verranno liquidate dalla Stazione appaltante solo previa verifica e approvazione dell'effettiva realizzazione di quanto dichiarato. L'importo di aggiudicazione non sarà perciò necessariamente corrisposto integralmente all'affidatario, ma costituisce il tetto massimo erogabile in base ai servizi resi e valutati in sede di rendicontazione, tenendo conto degli stati avanzamento presentati e qualificando, pertanto, l'affidamento "a consumo".

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVO

1. Il contratto, salvo diversa comunicazione espressa dell'Amministrazione in fase di aggiudicazione, avrà decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso e avrà una durata a partire dalla data di attivazione fino al 31/12/2026, fatta salva l'eventuale facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 c. 8 e c. 9 del D.Lgs. 36/2023.
2. La Stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata di 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a 24.000,00.= (CPA al 4% e IVA al 22% escluse). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 120 c. 9 del D.Lgs. 36/2023, la Scrivente Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del



contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. Inoltre, ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.Lgs. 36/2023, qualora risulti necessario, la Scrivente Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere una proroga tecnica del contratto sottoscritto con l'operatore aggiudicatario: in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per la stazione appaltante o più favorevoli.

ART. 6 – LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'attività potrà essere espletata in presenza o da remoto, secondo modalità organizzative da definire all'avvio dell'appalto, in stretta collaborazione con il Responsabile unico di progetto e il Responsabile di procedimento e in coordinamento con lo staff dell'OI.
2. Al fine della corretta esecuzione del servizio richiesto, l'aggiudicatario avrà l'onere di dotarsi di mezzi, materiali e strumenti (ivi compresa l'autonoma strumentazione informatica) necessari all'espletamento del servizio.
3. Le attività saranno svolte in totale autonomia da parte dell'affidatario, nel rispetto dei tempi di rilascio delle singole prestazioni richieste e definite in accordo con l'OI.
4. È richiesto che tutte le attività dell'affidatario siano improntate a una totale attenzione alla riservatezza, data la tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata.
5. Si rammenta che per alcuni interventi potrà essere richiesta la redazione di materiale rilevante ai fini di successive procedure di affidamento, per le quali è necessario sottolineare l'incompatibilità tra l'esecuzione della suddetta attività e la partecipazione dell'aggiudicatario alle procedure in questione.
6. L'aggiudicatario è tenuto a rendicontare e a dettagliare con riferimento al periodo di esecuzione dell'appalto:



- i servizi resi così come descritti dal presente capitolato;
- le eventuali variazioni rispetto a quanto programmato e le cause che hanno determinato tali variazioni;
- le eventuali integrazioni che si siano rese necessarie per far fronte alle situazioni di criticità.

ART. 7 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 121 co. 1 del D.Lgs 36/2023 in ordine alla sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121, co. 2, del D.Lgs n. 36/2023, il RUP può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso all'appaltatore e ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientra anche la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione del servizio ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.

ART. 8 – ESENZIONE OBBLIGHI CAUZIONALI

1. All'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto d'appalto, in considerazione della natura del presente appalto non è richiesta la presentazione di garanzia definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 53, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 9 – ONERI PER LA SICUREZZA

1. La normativa vigente non prevede la redazione del D.U.V.R.I. in relazione all'oggetto del contratto in quanto non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall'articolo



26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

2. Si informa fin d'ora che i collaboratori che opereranno all'interno delle sedi di lavoro del Comune di Venezia potranno utilizzare attrezzature munite di videoterminali dotate dei requisiti minimi dell'allegato XXXIV del D.Lgs.81/2008 e conformemente a quanto previsto dal Titolo VII del D.Lgs.81/2008.
3. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 26 del D.Lgs.81/2008 secondo cui i committenti riceventi la prestazione forniranno, prima dell'inizio dell'attività, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza (procedure di gestione dell'emergenza, ecc...) adottate nella sede di lavoro in cui operano.
4. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2015 e s.m.i.

ART. 10 – TUTELA DEI DIPENDENTI, SICUREZZA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE

1. L'aggiudicatario, nonché l'eventuale soggetto subappaltatore, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2. L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL indicato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.



4. Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dal soggetto subappaltatore.
5. La stipula del contratto nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario (Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o certificato equivalente contributivo), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
6. Il DURC o certificato equivalente contributivo è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
7. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., in caso di inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
 - trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D. Lgs. 36/2023, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua e salvo quanto previsto dal citato co.6 dell'art. 11.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a garantire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla



sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. ed in particolare:

- si impegna a trasmettere al Comune di Venezia, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i;
- si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa;
- prende atto che, nel caso in cui non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai punti precedenti, il Comune di Venezia avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento;
- si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a trasmettere al Comune di Venezia copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti;
- si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati come dedicati, ancorché non in via esclusiva, alla presente commessa;
- si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui ai punti precedenti i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.



ART. 12 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1. L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione o tentativi di concussione commessi nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio affidato con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Stazione appaltante del buon andamento dello stesso.
3. Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l'aggiudicatario è tenuto a manlevare la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

ART. 13 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'aggiudicatario deve accettare il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" perfezionato il 09/10/2025 tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della Legge 190 del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che il Comune di Venezia ritiene di applicare, Veneto.

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

2. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai lavoratori somministrati, ai propri collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62



(Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e s.m.i.

<https://www.comune.venezia.it/it/content/codice-comportamento-interno>

3. L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. L'aggiudicatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai lavoratori somministrati, ai propri collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato e/o al Codice di comportamento nazionale, potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

[Codice di comportamento generale D.P.R. 62/2013](#)

ART. 14 – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA/ PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

1. L'aggiudicatario dovrà inoltre attenersi a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, scaricabile al seguente link:
www.comune.venezia.it/it/content/piano-triennale-la-prevenzione-corruzione-e-trasparenza-1
2. In particolare alla sezione 3.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" viene descritta la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune



di Venezia per il triennio 2026-2028 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028, approvato con Del. di Giunta Comunale n. 281 del 30.12.2025).

3. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'aggiudicatario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune di Venezia a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 15 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante potrà risolvere o recedere dal contratto nei casi previsti dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023, nelle modalità e nei termini in essi previste, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichi, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'artt. 94-97 del D.Lgs. 36/2023.
3. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'aggiudicatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola:
 - inosservanza di norme in materia di lavoro;
 - inosservanza di norme in materia di sicurezza;
 - violazione del divieto di cessione del contratto;
 - ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.
4. L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.:



- nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza) o la violazione di norme di legge o di regolamenti;
 - per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - per violazione da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 78 del 13/04/2023);
 - per mancato rispetto del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" perfezionato il 09/10/2025 tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.
5. L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
6. In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.



7. Il soggetto aggiudicatario potrà risolvere il contratto con preavviso spedito a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale o tramite PEC all'indirizzo ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it almeno 120 giorni prima della data fissata per il recesso. In caso di mancato preavviso, sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale un indennizzo pari al corrispettivo del servizio fino alla conclusione del contratto. Resta peraltro salva la facoltà delle parti di esperire, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri rimedi contrattuali previsti ed, in particolare, quelli contemplati dalla legge per il caso di inadempimento.
8. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. La facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1671 c.c. è esercitata mediante invio di apposita comunicazione. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.
9. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture correttamente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
10. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.
11. In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare detto servizio ad altro soggetto.
12. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 68 del D.Lgs. 23/2023.
13. L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.



ART. 16 – PENALI

1. In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 94-97 del D. Lgs. 36/2023 da parte dell'aggiudicatario, avrà luogo la risoluzione del presente contratto e l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.
2. Qualora, durante l'esecuzione del servizio, siano rilevate inadempienze anche parziali delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penalità.
3. Nei casi di mancato rispetto, da parte del soggetto affidatario, di uno qualunque degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di € 40,00 (quaranta)/giorno, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto (art. 122 D. Lgs. 36/2023). In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere ai sensi dell'art. 1382 c.c. il risarcimento di danni ulteriori.
4. L'applicazione delle penali è trattenuta sull'ammontare della fattura ammessa al pagamento autorizzando l'Amministrazione a non corrispondere in tutto o in parte il corrispettivo aggiudicato, salvo il risarcimento di maggiori danni.
5. L'applicazione della penale verrà effettuata previa contestazione scritta via PEC all'indirizzo ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it, avverso la quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
6. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dal corrispettivo spettante all'aggiudicatario in base al contratto, secondo le clausole di cui al precedente punto 3.



ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento dell'eventuale deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.
2. È ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n.136 e s.m.i.
3. Per l'eventuale cessione di azienda e gli eventuali atti di trasformazione, fusione e scissione del/i soggetto/soggetti esecutore/i del contratto valgono le disposizioni in vigore. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune di Venezia solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

ART. 18 – SUBAPPALTO

1. È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. I servizi di cui al presente appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto ai sensi dell'art.119 c.17.



2. In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di procedere eventualmente a subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di appalto, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.
3. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.
4. Nei casi e nei limiti di cui all'art. 119 comma 11, del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla procedura, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), secondo le modalità e le procedure messe a disposizione dal MEPA.
3. Il capitolato fa parte integrante del contratto.
4. Il contratto è stipulato nei termini indicati all'art. 18 co. 3 d.lgs. 36/2023.
5. Sono esenti dall'imposta di bollo, gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro (Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023).
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.



ART. 20 – PROCEDURE CONCORSUALI

1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.
2. In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare il servizio ad altro soggetto.
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 68 del d.lgs. 36/2023.
4. L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
2. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto.
3. Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

ART. 22 – NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. Le condizioni del contratto concluso con l'affidatario sono descritte nel presente documento e negli allegati.
2. Per quanto non espressamente indicato, il rapporto contrattuale è regolato:



- a) dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla Legge sulla Contabilità di Stato, R.D. n. 2440/23, dal d.lgs. n. 36/2023 in materia di Contratti pubblici, dal Codice civile, dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- b) dalle vigenti disposizioni regolamentari anche comunali;
- c) dal regolamento e-procurement della piattaforma di Consip denominata Acquistinretepa.

ART. 23 – RUP E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Responsabile Unico di Progetto: dott.ssa Paola Ravenna (tel. 041-2747817), dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie.
2. Responsabile del procedimento: dott.ssa Giuseppina Di Monte (tel. 041-2747810), responsabile del Servizio Organismo intermedio PON-POC METRO e POR FESR SUS.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PARTI

Le parti danno atto che si è provveduto, per l'affidamento del servizio in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente capitolato per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso (**Allegato n. 1**).

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.



La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.



ALLEGATO N. 1: INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di affidamento del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia
Responsabile del trattamento:	Paola Ravenna ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti del Comune di Venezia.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa antimafia; nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio, Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari).

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.



Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguitamento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguitare le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di



chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Paola Ravenna e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.